



STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art.1

Costituzione e Denominazione

E' costituita una società mista "pubblico - privata" nella forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata, ai sensi degli artt.. 2615 ter. e 2462 e ss. del Codice Civile, denominata "Sila Sviluppo - Agenzia permanente per l'occupazione e lo Sviluppo della Sila - società consortile a r.l." , quale gruppo di azione locale (GAL) per l'attuazione della strategia associativa di sviluppo locale di tipo partecipativo.

La società può validamente denominarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con l'indicazione abbreviata "GAL Sila Sviluppo" senza vincolo di rappresentazione grafica.

La società non avrà scopi di lucro e gli eventuali risultati positivi di bilancio dovranno essere reinvestiti per le finalità consortili.

Art.2

Sede Legale

La società ha sede legale in Spezzano della Sila, Via Forgitelle, 28, Fraz. Camigliatello Silano e sede operativa in Spezzano Piccolo, Via G. Rossa, 24.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire altre sedi operative, agenzie, uffici di rappresentanza e simili ovunque ritenga necessario.

Il trasferimento della sede è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

Art.3

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dalla Assemblea straordinaria secondo le norme di legge.

TITOLO II OGGETTO E SCOPI DELLA SOCIETA'

Art.4

Oggetto e scopo sociale

Oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, degli operatori economici e sociali e dei rappresentanti della società civile, dell'area pre-silana e silana, promuovendo e favorendo, come Agenzia di Sviluppo locale, la realizzazione di progetti di sviluppo economico, e prioritariamente la realizzazione del Programma Leader – CLLD rivolto alle aree rurali, nonché ogni altro tipo di programma e progetto utile al sostegno e allo sviluppo economico e dell'identità sociale e culturale dei territori.

La società è costituita, specificatamente, ma non esclusivamente, quale Gruppo di Azione di Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 – Sviluppo locale di tipo partecipativo - del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020 approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013 e successivi aggiornamenti, con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Azione Locale (PAL) approvato con DDGR del Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari della Regione Calabria n. 1234 del 26 ottobre 2016.

La società riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti.

La Società, nell'attuazione del PAL, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso integralmente nell'area di intervento del Piano stesso, allo scopo, tra l'altro, di:

- a) attuare strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- b) favorire lo sviluppo di azioni di valorizzazione del patrimonio territoriale favorendo sinergie, creazione di reti ed anche di cooperazione, tra le attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, paesaggistiche nel rispetto delle tradizioni e delle valenze ambientali locali e tenuto conto dei bisogni e delle potenzialità locali anche di tipo innovativo;
- c) promuovere lo sviluppo turistico sostenibile ed in particolare di quello rurale, eno-gastronomico, culturale ed ambientale del territorio, migliorando l'offerta turistica;
- d) tutelare, salvaguardare e valorizzare il paesaggio e delle risorse ambientali e naturali;
- e) sostenere le strategie di sviluppo locale innovative indirizzate alle filiere locali (agricole, agroalimentari, artigianali, energetiche) ed ai sistemi produttivi locali;

La società concorrerà alla elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo sostenibile delle zone rurali, rispettoso dell'identità culturale locale e dell'ambiente, partecipando attivamente a programmi nazionali, regionali e comunitari con le medesime finalità.

In particolare la Società potrà intraprendere qualsiasi iniziativa utile e meritevole per dare impulso allo sviluppo socio-economico del territorio, come ad esempio:

- a) Promuovere e partecipare ai programmi di sviluppo promossi dall'Unione Europea ed in genere accedere a tutti gli interventi Comunitari, Nazionali, Regionali e Locali miranti a favorire lo sviluppo rurale, del sistema produttivo e per creare nuove occasioni di lavoro;
- b) studiare e proporre le opportunità di investimenti imprenditoriali, soprattutto nei settori del turismo, del recupero, utilizzo e fruizione dei beni ambientali culturali e storico artistici, dei trasporti, della ricerca applicata e delle produzioni ad alta tecnologia, nel settore agroalimentare, dell'artigianato e delle PMI; nel terziario innovativo, nella produzione di beni di largo consumo;
- c) assistere tecnicamente le comunità locali ed i promotori dei progetti di sviluppo previsti dal PSR Calabria e/o da altri Programmi aventi le medesime finalità;
- d) valorizzare la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tipici locali;
- e) attivare e consolidare la cooperazione tra territori rurali, in ambito nazionale ed internazionale, attraverso la creazione e il consolidamento di una vera e propria rete di promozione dei territori e dei suoi prodotti tipici.
- f) promuovere iniziative economiche e produttive volte a creare nuova occupazione e ad agevolare il reinserimento dei lavoratori risultati eccedenti per effetto di processi di ristrutturazione delle imprese e dell'evoluzione del mercato del lavoro, utilizzando tutte le provvidenze legislativamente

previste per il sostegno dell'occupazione, ivi compresa la programmazione e l'attuazione di corsi di formazione e di riconversione professionali;

g) Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di programmi educativi volti alla piena padronanza del territorio e delle sue attività produttive;

h) orientare le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali e nazionali e comunitari

i) stipulare, in qualità di organismo intermediario, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione, a titolo esemplificativo, di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare progetti puntuali per iniziative produttive o programmi complessi di sviluppo;

j) Organizzazione e regolamentazione della partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;

k) svolgere anche attraverso professionalità specializzate attività di istruttoria, valutazione o selezione dei progetti presentati dai soggetti interessati, di gestione e controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

l) assegnare alle imprese i finanziamenti o i contributi a fondo perduto, derivanti anche da normative di incentivazione e sostegno nazionali e comunitarie in quanto compatibili con la natura della società;

m) mettere a disposizione delle imprese e degli altri operatori economici conoscenze tecnologiche, beni mobili o immobili, fornire servizi, promuovere il coordinamento delle misure relative all'attuazione dalla politica di interventi nelle aree depresse, definendo qualsiasi operazione tra Soggetti Privati, Enti Pubblici e Privati, riguardanti gli strumenti della cd. "programmazione negoziata";

n) gestire attività di formazione finalizzate agli obiettivi di sviluppo dell'area.

o) agevolare i processi decisionali delle Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare degli enti locali territoriali, sostenendone l'azione di accelerazione delle procedure amministrative, di governo del territorio e dei suoi fattori di sviluppo, di coesione territoriale e di costituzione di strumenti operativi sovracomunali.

p) svolgere tutti i servizi che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro, secondo quanto indicato dal capo V del titolo II del T.U. 18.8.2000 n. 267, chiederanno di organizzare e promuovere nel rispetto sia di appositi protocolli d'intesa, sia delle deliberazioni da assumersi secondo le previsioni di questo Statuto;

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari (ad esclusione di quelle vietate dal D.LGS 19 agosto 2016, n. 175) che saranno ritenute utili ed opportune e potrà aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, in considerazione della propria natura consortile, la società si avvarrà, ogni qualvolta esigenze tecniche, economiche e finanziarie lo rendano opportuno e conveniente, dell'opera di personale dipendente, di personale incaricato con tipologie contrattuali flessibili o di personale incaricato dai Soci consorziati e da questi messo a disposizione della società, il tutto nel rispetto delle vigenti normative.

La responsabilità, i compiti e gli obblighi del GAL sono quelli definiti nello sviluppo locale leader 2014-2020, e nei successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione dello stesso. Per altre attività finanziarie con forme diverse da quelle previste nello sviluppo locale leader, la società potrà estendere la propria azione anche in altri territori (regionali, nazionali, internazionali).

La società potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi ed azioni di sviluppo internazionali, comunitari, statali e regionali, nonché alle successive programmazioni leader, e potrà operare anche con fondi di natura privata.

TITOLO III

CAPITALE - QUOTE - ESCLUSIONI – RECESSO

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 42.400,00 (Euro quarantaduemilaequattrocento e centesime zero) interamente sottoscritto e versato, ripartito in numero di 400 (quattrocento) quote.

Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti in denaro o mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, nel rispetto del diritto di opzione di cui all'art. 2481 c.c.

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia destinato all'ingresso di nuovi soci la cui ammissione sia stata proposta dal consiglio di amministrazione e deliberata dalla stessa assemblea.

Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività Leader, con fondi di programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti dai servizi alle imprese e con eventuali contributi integrativi dei soci.

La società potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 6

Requisiti per diventare socio

Possono far parte della Società consortile enti pubblici e privati, associazioni di categoria tra imprenditori, loro reti e consorzi, istituti di credito, università, operatori economici e sociali in forma singola e aggregata e rappresentanti gli interessi del territorio, che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie i cui apporti siano utili all'ottenimento dell'oggetto sociale, purché condividano gli scopi della Società ed assumano impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto.

I legali rappresentanti o titolari delle imprese che intendono consorzarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché riabilitati.

Il Consiglio di Amministrazione predispose un elenco dei soci suddiviso in tre categorie di gruppi di interesse individuati come SOCI PUBBLICI, come SOCI PRIVATI PROFIT e SOCI PRIVATI NO-PROFIT.

Ciascuna categoria di gruppi di interesse così distinta non può numericamente superare la quota del 49% del capitale sociale e comunque la componente privata dovrà essere numericamente maggioritaria rispetto a quella pubblica.

Il suddetto elenco, completo dei dati anagrafici dei singoli soci, viene formalmente comunicato a tutti i soci all'atto di ogni sua modifica ed è l'unico ed insindacabile elemento di qualificazione dei soci al fine dell'esercizio dei diritti societari regolamentati dal presente Statuto.

Articolo 7

Procedura di ammissione a socio

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente intende essere ammesso alla società deve farne domanda al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

La domanda di ammissione deve essere accettata dall'Organo amministrativo ove ricorrano le condizioni del presente articolo.

L'ingresso dei nuovi Soci potrà avvenire solo tramite aumento di capitale sociale od a seguito della cessione di quote, salvo quanto disposto dal successivo art. 9

Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale sociale sia a servizio dell'ammissione degli aspiranti soci, è escluso nei confronti dei soci consorziati il diritto di opzione, in tal caso spetta ai soci consorziati che non hanno consentito alla decisione il recesso ai sensi del presente statuto.

I soci che entrano a far parte della società sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte e all'adempimento di tutte le obbligazioni previste, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della intervenuta delibera di aumento di capitale.

In ogni caso la qualifica di Socio è subordinata alla sottoscrizione di una quota del capitale sociale, che non potrà superare il 10 % dello stesso.

Art. 8 Obblighi dei soci

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

Ciascun Socio consorziato assume l'obbligo di mettere a disposizione della Società consortile, in proporzione alla quota sociale posseduta, con le modalità e nei termini stabiliti eventualmente in apposite delibere o regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, le risorse di qualsivoglia natura occorrenti per la gestione della Società e mirate al conseguimento dell'oggetto sociale.

I Soci sono inoltre tenuti:

- a) a provvedere, nelle modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, alla copertura dei costi di funzionamento e di quelli necessari alla esecuzione dei lavori o delle opere rientranti nell'oggetto sociale in proporzione alle quote sociali possedute;
- b) a rifondere alla Società stessa, nei termini e con le modalità deliberate dal Consiglio d'amministrazione, i costi sostenuti dalla Società per loro conto: e ciò o per intero qualora tali costi siano stati sostenuti nel loro esclusivo interesse, ovvero in proporzione delle rispettive quote sociali di partecipazione qualora questi siano stati sostenuti nell'interesse collettivo dei Soci o di più Soci.

Art. 9 Diritti dei soci

Gli Enti e comunque i soci consorziati possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante ovvero di coloro a cui sia, di volta in volta, attribuita delega allo scopo, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

I soci consorziati hanno diritto di acquisire, proporzionalmente alle quote possedute, le quote di capitale sociale che si rendessero disponibili per eventuali recessi, cessioni od esclusioni per perdita dei requisiti di ammissione dei soci consorziati.

Articolo 10

Esclusione del socio

L'esclusione del Socio è deliberata, in qualsiasi momento, dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del Socio che:

- a) si sia reso insolvente nei riguardi del pagamento della quota sottoscritta e dei contributi consortili previsti dall'articolo 15 del presente statuto;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto e delle deliberazioni della società;
- c) non sia più in grado di partecipare e concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) abbia perso il requisito per l'ammissione;

L'esclusione sarà decisa dal Consiglio d'Amministrazione mediante delibera motivata assunta con il voto dei due terzi dei componenti e notificata entro i successivi quindici giorni all'interessato, il quale, - entro il termine di trenta giorni - potrà impugnare il provvedimento.

Nella fattispecie si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 2473 bis e 2472 del codice civile.

Il Socio escluso sarà tenuto al pagamento degli oneri consortili nelle forme previste dal regolamento societario.

Nelle ipotesi di espropriazione della partecipazione, di fallimento o sequestro dei beni, disposti nei confronti di un Socio trovano applicazione gli articoli 2471 e 2471 bis del c.c. .

Articolo 11

Trasferimento della quota

Le quote sociali possono essere trasferite per atto tra vivi, a qualunque titolo a soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio indicati nel precedente articolo 6, a condizione che il trasferimento non modifichi l'assetto e la composizione comunitaria minima assegnata alle parti economiche e sociali ed agli altri rappresentanti la società civile.

Il trasferimento potrà avvenire solo previa verifica del consiglio di amministrazione che dovrà decidere a maggioranza dei consiglieri in carica.

Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'acquirente non sarà iscritto nel Libro Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti la partecipazione, né potrà essere alienata la stessa con effetto verso la società.

In caso di trasferimento, agli altri soci spetta il diritto di prelazione: il socio cedente deve offrire agli altri soci, in proporzione alle quote possedute, le proprie quote, indicando prezzo, condizioni della cessione ed eventuale acquirente. L'offerta deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione il quale, entro dieci giorni dal ricevimento deve informarne i soci, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare la loro volontà entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Se fatto valere da più soci, il diritto di prelazione sarà esercitato in proporzione alle quote già possedute. In difetto dell'esercizio della prelazione il socio può vendere le proprie quote all'acquirente indicato nella lettera di offerta, alle condizioni specificate.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società dal giorno del deposito del relativo atto presso il competente registro delle imprese.

Con il termine trasferire si intende qualsiasi negozio giuridico in forza del quale si consegue in via diretta e/o indiretta, tramite la cessione della partecipazione il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali parziari.

Tali previsioni si applicano anche ai trasferimenti tra soci.

Articolo 12

Perdita qualità di socio - Recesso

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso, esercitabile, oltre che nei casi previsti dalla legge (art 2473 c.c.) allorché ricorrono i presupposti per la esclusione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente.

Inoltre, essendo la società sostanzialmente contratta a tempo indeterminato, compete al Socio il diritto di recesso esercitabile in qualsiasi momento con preavviso di un anno.

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec. Qualora il Socio abbia obbligazioni pendenti, esse devono essere comunque regolarmente soddisfatte.

In caso di recesso, la liquidazione della quota di partecipazione al Socio uscente, che abbia interamente assolto i propri obblighi verso la società, avviene a mente dell'art. 2473 del c.c.

Art. 13

Contributo ordinario

Ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società.

La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso.

TITOLO IV

Organi della società consortile

Art. 14

Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- e) l'Organo di controllo, se nominato;
- f) il Partenariato di progetto

Art. 15

Assemblea dei soci

L'Assemblea, regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligando tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine può essere portato a sei mesi.

Le Assemblee, inoltre, sono convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; lo stesso deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, per il caso in cui la prima non dovesse raggiungere il numero legale o andasse deserta.

Possono partecipare all'Assemblea tutti i Soci aventi diritti di voto.

Le Associazioni, gli Enti e le Società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Le Assemblee dovranno tenersi normalmente nella sede sociale; il Consiglio di Amministrazione tuttavia può convocarle anche altrove, purché in Italia.

L'assemblea può riunirsi, anche in forma totalitaria, mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati a cura della società nell'avviso di convocazione. I partecipanti, aventi diritto alla votazione o alla semplice partecipazione all'assemblea, dovranno essere identificati dal presidente della stessa che avrà il compito di verificare la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto, la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio visivi collegati. La validità delle deliberazioni adottate dall'assemblea in video conferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario o il notaio, nei casi in cui alla stessa partecipi anch'esso.

Art. 17

Presidenza dell'assemblea

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza da persona nominata dalla stessa assemblea.

L'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e potrà eventualmente scegliere due scrutatori tra i soci presenti.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni

Art. 18

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato.

Sia in prima sia in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed aventi diritto al voto.

Salvi i casi in cui il Codice Civile o altre disposizioni, anche statutarie, prevedano specifiche inderogabili maggioranze, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, il cui verbale è redatto da Notaio, tanto in prima che in ulteriore convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

Le deliberazioni delle assemblee dei soci, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

In ordine alla invalidità delle decisioni dei soci si applica l'art. 2479 ter del c.c.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

approva il bilancio annuale d'esercizio redatto nelle forme di legge;

- nomina e revoca i membri del Consiglio di amministrazione determinandone il numero;
- propone al Consiglio di amministrazione in modo non vincolante le proprie linee guida sull'andamento generale delle attività della società consortile;
- approva una propria relazione annuale sulla gestione della Società consortile.
- apporta le modifiche statutarie;
- delibera su ogni altra questione demandata dalla legge o dallo statuto.
- delibera sull'ammontare del compenso da riconoscere al Presidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione, nei limiti fissati dalla legge.
- Nomina a maggioranza semplice e su proposta, non vincolante, del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sul cambiamento sostanziale dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.

Art 20

Modalità di voto

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza calcolata in conformità del precedente articolo 18, non richieda la votazione per appello nominale o a scrutinio segreto. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione ma soltanto se nessun socio vi si oppone.

Art. 21

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici, compreso il Presidente, ed i cui componenti possono anche essere esterni alla compagine sociale.

L'assemblea di volta in volta, prima di procedere all'elezione, determinerà il numero dei consiglieri nei limiti sopra indicati, in grado di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del territorio in cui opera il GAL ed in conformità alla normativa tempo per tempo vigente sulle società partecipate da Enti Locali.

i membri del Consiglio di Amministrazione saranno ripartiti, nel rispetto della rappresentanza di genere, tra il settore pubblico e quello privato, ma la maggioranza dei consiglieri eletti deve essere espressione delle parti economiche e sociali e di altri rappresentanti della società civile.

In ogni caso, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse può rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche una persona ad esso estranea.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore generale con funzioni di supporto amministrativo e tecnico.

L'incarico di Presidente o membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quello di Direttore o funzionario / animatore della medesima società.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni contenute nell'art.78, comma II, del D.Lgs n. 367/2000, e così, in particolare, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati nominati in funzione della carica ricoperta in seno alle associazioni, società, enti e organismi soci della società, al cessare di tale loro incarico, decadranno automaticamente anche dalla carica di consiglieri e al loro posto dovranno essere nominati coloro che li avranno sostituiti nell'incarico, sempre con riferimento alle procedure di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Costituirà causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza ingiustificata a più di 3 (tre) riunioni, anche non consecutive.

Art, 22

Il Presidente

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, sceglie il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in sua assenza o impedimento il Vice Presidente) ha la firma sociale, presiede l'Assemblea e convoca il Consiglio, ad Egli spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo Avvocati e Procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà delegare i poteri di firma oltre che agli Amministratori Delegati, anche a Consiglieri ed al Direttore della società

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente e il o i Vice Presidenti, gli altri Amministratori provvedono a nominare nel proprio interno i sostituti; qualora questi fossero stati designati dall'Assemblea, tale sostituzione resterà disciplinata da quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 23

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione, con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare, deve essere fatta con invito scritto e spedito con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la P.E.C., la raccomandata A.R., il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali l'invito può inoltrarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dall'amministratore delegato se nominato, in caso di assenza di questi ultimi dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio/videoconferenza o anche solo per audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/videoconferenza nel quale gli intervenienti possono affluire..

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione deve provenire da consiglieri che sono espressione della compagine economica e sociale e da altri rappresentanti della società civile.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi rispettivi libri, tenuti a norma di legge, sono firmate dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 24

Decisioni con consultazione scritta.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 25

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria della società consortile senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che le norme di legge ed il presente statuto riservano alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare al Presidente, al Vice Presidente, ad un amministratore delegato o al Direttore parte dei propri poteri, eccettuati quelli che per legge. ed in base al presente statuto, sono riservati all'assemblea o al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori tecnici o amministrativi, anche fra persone estranee alla società, determinando il compenso da corrispondere.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società consortile nell'esercizio delle loro funzioni. Può essere inoltre loro attribuito dall'assemblea ordinaria un compenso, anche sotto forma di indennità o gettone di presenza. In nessun caso la determinazione del compenso potrà superare quello fissato dall'art. 1, comma 728, legge 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 26
Organo di Controllo

Qualora la legge prevede l'obbligo della presenza dell'organo di controllo, o al verificarsi delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci, verrà nominato un Revisore unico.

A seguito di nomina, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è eventualmente rinnovabile.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio

Art. 27
Il Partenariato di progetto

Il Partenariato rappresenta l'universalità dei diversi portatori di interesse pubblici e privati residenti o operanti nel territorio compreso entro i confini del Gal Sila.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, hanno valenza consultiva. Compongono di diritto il Partenariato:

a) tutti i soggetti che hanno firmato nel mese di settembre 2016 il Protocollo di intesa per la costituzione ed il funzionamento del Gal Sila e per l'elaborazione, presentazione ed attuazione del piano di azione locale a valere sulla misura 19 del Psr Calabria 2014-2020;

b) ogni altra persona fisica o azienda privata o pubblica che avendo sede legale o operativa nel territorio del Gal Sila chieda di poter essere invitato alle riunioni del Partenariato.

L'assemblea del partenariato viene convocata dal Presidente del consiglio di Amministrazione di Sila Sviluppo Scarl, di concerto con il Presidente designato dall'assemblea del partenariato stesso, può essere convocata anche fuori dalla sede Sociale del GAL, purché in Italia.

Il Partenariato ha funzione informativa e consultiva ed esprime, senza vincolo per la società, il proprio parere sugli argomenti posti alla sua attenzione da parte del consiglio di amministrazione ed in particolare:

a) la definizione delle attività più idonee per promuovere lo sviluppo locale e la cooperazione transnazionale;

a) approvazione della proposta del Piano di Azione locale ed eventuali successive varianti.

b) monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo;

c) valutazione partecipata dei relativi risultati della Strategia e del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo.

d) modalità di integrazione e di coordinamento delle funzioni e dei compiti del partenariato e del soggetto giuridico attuatore della strategia in tutte le fasi di definizione, attuazione, controllo e valutazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Locale Partecipativo.

Il Partenariato deve essere convocato almeno una volta all'anno e, precisamente, entro il mese di dicembre, per finalità informative e consultive sulle iniziative e interventi del PAL.

Il Partenariato delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno qualunque sia il numero dei soggetti presenti. Ogni componente esprime uno ed un solo voto (principio una testa un voto).

Le modalità di convocazione e funzionamento dell'assemblea partenariato sono stabilite dall'art. 6 del Protocollo di intesa di cui sopra.

L'assemblea del Partenariato è presieduta dal Presidente designato dal Partenariato, il quale procede, altresì, alla nomina del segretario verbalizzante, anche non socio. Le deliberazioni del Partenariato devono constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

TITOLO V STRUTTURA TECNICA

Art. 28

Gestione Tecnica ed Operativa

La Società dovrà dotarsi di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee professionalità per garantire l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati così come indicato dal PSR Calabria 2014/2020, dalla Misura 19 e relativo Bando Pubblico.

La Società si adeguerà, altresì, alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie che seguiranno negli anni.

Le funzioni, i compiti e le attività assegnate alle singole professionalità saranno indicate nel Regolamento Interno della Società, ed in attuazione del PAL, in coerenza con le disposizioni del PSR Calabria 2014/2020 e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie che seguiranno negli anni.

Il regolamento approvato dall'assemblea dei soci dovrà disciplinare:

- l'organigramma, con una chiara definizione delle diverse figure professionali, dei relativi compiti, tecnici ed operativi nonché delle competenze e capacità in base ai compiti individuati;
- le modalità di selezione del personale;
- l'eventuale modalità di conferimento di deleghe su specifiche funzioni e/o attività;
- le procedure per l'acquisizione di beni e servizi relativi alla gestione del GAL stesso, compatibili con la normativa di settore vigente.

Articolo 29

Direttore Generale

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, tra professionisti con provate capacità manageriali e documentata esperienza in strategie di sviluppo locale attuate secondo la metodologia Leader, ed in generale nel campo della programmazione e della gestione di progetti integrati, e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie di carattere comunitario.

Il conferimento dell'incarico dovrà risultare da contratto indicante competenze, responsabilità e retribuzione attribuite.

Il Direttore risponde del suo operato dinnanzi al Consiglio di Amministrazione.

Sarà compito del Direttore sovrintendere alla gestione del piano di azione locale, curare la gestione contabile ed amministrativa della società, organizzare e dirigere la struttura operativa del Gal, nonché adempiere ad ogni altro incarico che possa essergli conferito con direttiva del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche al Direttore, nei limiti degli eventuali poteri conferiti nell'atto di nomina.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Art. 30

Comitato tecnico-scientifico.

L'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può nominare un Comitato tecnico-scientifico composto da un massimo di cinque membri esperti di chiara fama nelle materie dello Sviluppo Locale e della gestione di progetti integrati territoriali.

Il Comitato elegge al suo interno il coordinatore. Il direttore, può essere chiamato a partecipare ai lavori del Comitato. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed ha compiti consultivi del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle valutazioni tecnico-scientifiche sui programmi di attività del consorzio anche formulando proposte di merito.

Il Comitato:

- esamina le linee guida dei programmi annuali e a medio termine della società;
- fornisce pareri, ove richiesti, sui problemi tecnico-scientifici all'assemblea, al Consiglio di amministrazione, al direttore;
- elabora schede di prevalutazione, presentazione e consuntivo con certificazione di qualità delle proposte, progetti, programmi esecutivi della società o a questi offerti da terzi;
- esprime pareri, su richiesta del Consiglio di amministrazione, circa le qualità ed i profili di eventuali enti richiedenti l'ammissione al Consorzio o le società ed i consulenti da inserire nell'apposito albo di fornitori.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 31

Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio.

Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e termini di cui all'art.2428 del Codice Civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 32

Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di Conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cosenza, con gli effetti previsti dagli artt. 38-40 D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la Conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le Parti concordino per iscritto, saranno sottoposte alla decisione di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza, emessa in forma rituale e secondo diritto ai sensi del regolamento della Camera

Arbitrale della Camera di Commercio di Cosenza, che i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 33

Scioglimento della società

Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Cosenza su istanza dei soci, degli amministratori o del revisore.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Patto Territoriale Silano

Indipendentemente dalla sua composizione attuale e futura, la Società consortile assume e fa propri tutti gli atti d'obbligo, gli impegni amministrativi e finanziari, i contratti in essere, e gli oneri relativi, gli esiti e le funzioni delle attività di segreteria, animazione e sensibilizzazione territoriale ed extraterritoriale finalizzati alla attivazione ed attuazione del Patto Territoriale Silano approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 62 del 20.12.2001.

Art. 35

Ricomposizione organi societari

Ai fini ed agli effetti di salvaguardare il rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 32 lettera b) del Regolamento (CE)1303/2013 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo, viene stabilito l'impegno a ridefinire, entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche al presente statuto, l'assetto societario, anche con l'eventuale aumento di capitale necessario alla acquisizione di quote da parte di tali enti e soggetti rappresentativi di interesse che richiedano l'ingresso quali soci.

Allo stesso fine si stabilisce in ogni caso che, a seguito della ricomposizione del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione rimetta a disposizione dell'Assemblea il proprio mandato per le eventuali ed opportune verifiche circa la sua composizione.

Art. 36

Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.